



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 6/2021 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **Sig. MARIO SERRA,** tesserato Fibis n.

FB92A972;

- per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e 2, e art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di giustizia della FibiS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

- **Sig. VITTORIO DE FALCO,** tesserato FibiS n.

FB54A305;

- per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e 2, e art. 11, comma 1 e 3, del vigente Regolamento di giustizia della FibiS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il presente procedimento disciplinare trae origine dalla verifica delle modalità di accesso alle finali nazionali, specialità pool.

In ragione dell'interruzione anticipata della stagione agonistica 2019-2020, causa COVID, la stessa veniva "accorpata" alla stagione 2020-2021. Per la selezione degli atleti alle finali nazionali, veniva organizzato un torneo "extra-spot", per partecipare





al quale, tuttavia, era necessario aver disputato almeno 5 delle 10 gare organizzate (nella "maxi stagione" 2019/2021).

Attraverso tale competizione avrebbe avuto accesso alle finali nazionali un atleta, se gli iscritti erano in numero inferiore a 11, due atleti, se i partecipanti erano da 12 a 17. Nell'ambito di questa speciale organizzazione viene contestato a SERRA di essersi iscritto alla competizione extra-spot, senza tuttavia possedere i requisiti necessari per partecipare (SERRA, invero, non aveva disputato almeno 5 gare nel biennio 2019/2021).

Parallelamente, al DE FALCO, viene contestato, in qualità di Responsabile Regionale, di non aver controllato e verificato, relativamente alla posizione di SERRA, la presenza dei requisiti necessari per partecipare alla competizione.

Pertanto, secondo la Procura Federale, l'iscrizione (irregolare) di SERRA ha comportato che, grazie al raggiungimento di 12 tesserati iscritti all'extra-spot, sarebbero stati 2 gli atleti ammessi a partecipare alle finali nazionali.

In particolare al DE FALCO si rimprovera di non aver correttamente compilato e/o aggiornato il sito poolgare.it, nonché di aver omesso i controlli e le verifiche circa le gare disputate dall'atleta SERRA, attività cui era tenuto in qualità di Responsabile regionale sezione pool.

Il tesserato DE FALCO è stato sentito dalla Procura Federale e, attraverso il suo difensore di fiducia, ha presentato memorie difensive.

La difesa del DE FALCO evidenzia, *in primis*, il fatto che l'esposto a suo carico sia pervenuto dal sig. CANDELA Francesco, soggetto che nutre forte risentimento nei suoi confronti, tanto da lanciare molte accuse, quasi tutte valutate infondate dalla stessa Procura Federale, la quale ha archiviato gran parte degli addebiti prospettati dal CANDELA.

Rileva, in secondo luogo, la carenza formale del ruolo di responsabile regionale pool in capo al DE FALCO. Lo stesso, infatti, avrebbe svolto tali funzioni unicamente "a titolo di mera cortesia".



Con riferimento, poi, alla gestione del sito poolgare, è stata prodotta dichiarazione del Responsabile Nazionale, sig. MONACO, il quale ha attestato come il sito stesso, a causa di problemi indipendenti dal DE FALCO, non abbia funzionato correttamente nel periodo 2020/2021.

Infine, è stato osservato (con allegazione di documentazione al riguardo) come, seppure il sig. SERRA fosse iscritto ai play off (in assenza dei requisiti necessari), egli non abbia poi effettivamente partecipato agli stessi e come il numero di 12 partecipanti (idoneo a determinare il secondo partecipante alle finali nazionali) era stato comunque raggiunto, anche senza la presenza di SERRA.

All'udienza del 12 febbraio 2022 si è proceduto da remoto, causa emergenza COVID 19.

Per il tesserato DE FALCO ha partecipato all'udienza, oltre allo stesso, il difensore di fiducia già nominato, Avv. Mirco Vignola del Foro di Napoli.

Il P.F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 8 per DE FALCO e mesi 6 per SERRA.

Il sig. DE FALCO rilasciava spontanee dichiarazioni (di cui al verbale), mentre l'avv. Vignola si riportava alla memoria già depositata, respingendo ogni addebito e chiedeva, in estremo subordine che l'eventuale sanzione da infliggere fosse collegata al ruolo dirigenziale ricoperto con applicazione degli artt. 53 e 54 del Regolamento di Giustizia.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati, con le precisazioni che seguono.



Per la posizione del tesserato SERRA, che è rimasto contumace, senza prospettare elementi in grado contrastare la contestazione disciplinare, risulta pacifica l'integrazione della condotta contestata.

Egli si è iscritto ad una competizione senza essere pacificamente in possesso dei requisiti necessari.

Tale comportamento - che non può essere stato posto in essere se non scientemente - rappresenta palese violazione del canone contenuto nell'art. 1 del Codice di Giustizia.

Tuttavia, non è possibile affermare l'integrazione dell'illecito disciplinare ex art. 11, non essendo sufficienti gli elementi emersi nel procedimento disciplinare.

Invero, l'iscrizione, non seguita dalla partecipazione, alla gara, non è, di fatto, idonea ad alterare il regolare svolgimento della competizione.

Inoltre, il fatto che, anche senza la presenza del SERRA, il numero 12 atleti fosse stato raggiunto (cfr. All. 2 memoria difensiva DE FALCO), rende non accoglibile la richiesta della Procura, anche sotto il secondo profilo prospettato.

Per tale posizione, ciò nonostante, deve essere accolta la richiesta della Procura con sospensione del tesserato da ogni attività per mesi 6, posto che il comportamento di SERRA appare di non tenue gravità e che lo stesso non ha inteso in alcun modo provare a giustificarsi o a esprimere il proprio ravvedimento.

Diversa la posizione del DE FALCO, per il quale, seppur parzialmente, possono esser accolte alcune delle osservazioni difensive.

Il dato attestato dal dirigente MONACO circa il malfunzionamento del sito poolgare non può esonerare il DE FALCO dal controllo dei requisiti richiesti in capo agli atleti per la partecipazione alle competizioni, ma certamente può aver influito negativamente sulla celerità del controllo.

Similmente, il fatto che SERRA non abbia effettivamente partecipato alla competizione e che, come già detto, il numero 12 atleti fosse stato comunque



raggiunto, attenua, parzialmente, la gravità della condotta omissiva contestata al DE FALCO, in qualità di responsabile (foss'anche di fatto).

Per tali ragioni appare congrua, nei confronti del DE FALCO, riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 1 Reg. Giust., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4.

Tutto ciò premesso e considerato gli incolpati devono essere assolti della contestazione per l'illecito sportivo ex art. 11 Regolamento di Giustizia e sanzionati, invece per la violazione dell'art. 1 Reg. Giust.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per gli incolpati, nei limiti di cui alla parte motiva, applica all'incolpato **MARIO SERRA**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6;
- Applica all'incolpato **VITTORIO DE FALCO**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 21 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Simone Bilotta

Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. 02/700.026.09 - fax 02/670.746.64
Cod. Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it - email: segreteria@fibis.it



FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO ASSOCIATO
F.I.G.C. - F.I.G.C. - F.I.G.C.



PROCURA FEDERALE

**OGGETTO: Procedimento RG 06/2021 Registro Procura, atto di deferimento ex art. 98
Regolamento di Giustizia FIBIS**

Avverso: Il Sig. Vittorio De Falco residente in **codice tessera**
FB54A305 nonché avverso il sig. Mario Serra residente in **codice**
tessera FB92A972.

Il Sostituto Procuratore della FIBIS Avv. Ugo de Martini letti gli atti, espletata apposita attività di indagine, valutate le prove raccolte, rileva quanto segue:

Premesso che, a causa dell'emergenza sanitaria susseguente alla epidemia da Covid 19, la stagione agonistica 2019-2020 – specialità pool – veniva dichiarata conclusa e, al contempo, accorpata alla stagione 2020 – 2021.

Purtuttavia, al fine di salvaguardare gli atleti che, comunque, avevano gareggiato e/o partecipato alla programmazione gare 2019-2020, la Fibis, per quella specialità, manteneva i risultati che gli atleti avevano realizzato con la loro partecipazione alla stagione 2019-2020, per la quale si erano disputati appena 4 incontri, andandoli ad aggiungere ai risultati conseguiti dagli atleti nella stagione 2020-2021.

In forza di tanto, veniva stabilito che, per le attività regionali di serie A, B e C stagione 2019-2021, si sarebbero svolte 10 prove, di cui 4 già disputate nel corso della stagione 2019-2020 e 6 relative alla stagione 2020 -2021 + playoff extra spot.

Veniva stabilito che, al termine della stagione 2020-2021, disputate le 6 prove, il 1° in classifica sarebbe stato dichiarato Campione Regionale Assoluto di categoria mentre sarebbero acceduti alle Finali Nazionali per il titolo di Campione Nazionale per la serie A – B - C il 10% (tra i migliori classificati) + atleti provenienti dal cd torneo “extra spot” (di cui infra) delle Classifiche Regionali.





In buona sostanza, gli atleti che, per ogni regione, sarebbero acceduti alle Finali Nazionali per poi confrontarsi per il titolo di Campione Nazionale, sarebbero stati "selezionati" tra i migliori classificati secondo la percentuale del 10% (applicando una serie di specifici coefficienti ma che in questa sede non interessano) e il migliore (o i migliori a seconda del numero di iscritti) tra i non qualificati (extra spot).

Nello specifico, venendo al solo "extra spot", veniva stabilito nel Programma Sportivo Fibis 2020-21 che, per ogni regione, sarebbe stato giocato un torneo di play off specifico tra tutti i giocatori non qualificati che avessero disputato precedentemente almeno 5 gare su 10 nella stagione "accorpata" 2019-2021, e, a seconda del numero di iscritti a tale torneo di play off, si sarebbe qualificato alle Finali Nazionali, oltre a quanto riportato sopra, 1 giocatore se al torneo di play off si fossero iscritti sino a 11 giocatori, 2 giocatori per numero di iscritti da 12 a 17 e così di seguito.

Appare di tutta evidenza, dunque, l'importanza della corretta redazione, da parte del Responsabile regionale, degli elenchi attestanti la partecipazione alle gare antecedenti al torneo di play off da parte di ogni partecipante, considerato il fatto che, condizione esclusiva di partecipazione all'"extra spot" era l'aver disputato almeno 5 gare delle 10 previste (nel periodo di riferimento 2019-2021) oltre che trovarsi tra gli atleti non qualificati.

Fatta tale doverosa premessa, questo Ufficio veniva reso edotto del fatto che il Sig. Vittorio De Falco, Responsabile del Pool Campania relativamente alla Stagione Agonistica 2020-21 specialità Pool, in primo luogo non aveva redatto, sul sito www.poolgare.it, e aggiornato o, comunque, provveduto alla corretta redazione e trascrizione dei risultati sportivi e i relativi punteggi ottenuti dagli atleti in occasione delle gare per quella regione.





Il sito, regolarmente attivo nell'anno di riferimento 2020-21 in ogni regione e su tutto il territorio nazionale, di pubblica fruibilità e gestito da ogni responsabile regionale, è utilizzato anche per consentire agli atleti e ai responsabili regionali, di verificare l'esito delle gare e il piazzamento proprio e degli altri atleti ed è strumento indispensabile di trasparenza e correttezza non solo a livello organizzativo ma di credibilità dell'intero sistema gare in quanto consente agli atleti e al Responsabile regionale di monitorare l'esito delle competizioni gara per gara.

Tale onere, da regolamento in atti (pag. 5), è appannaggio del Responsabile regionale che, per l'appunto, *"ha il compito di monitorare tutto lo svolgimento delle attività regionali della F.I.Bi.S. Sezione Pool, deve costantemente riferire alla dirigenza Nazionale come prosegue lo sviluppo delle attività previste dal programma nella propria regione."*

Rimanendo in tema di gestione del sito PoolGare.it, a un esame attento dell'elenco degli iscritti alla sesta prova risulta assente il Sig. Serra Mario che, invece, risulta presente, quale partecipante, sul documento riassuntivo denominato *"campionato Regionale Specialità Pool Classifica Serie B 2019-2021"* ove il Sig. Serra Mario viene indicato come iscritto e disputante la sesta prova anno 2021 avendo realizzato ben 330 punti.

E ancora, procedendo alla disamina della documentazione in atti, si osserva che, con riferimento al torneo di play off tra i non qualificati della serie B e, come detto, finalizzato a selezionare l'atleta o gli atleti che avrebbero poi partecipato alle finali nazionali per il titolo di Campione Nazionale di serie B, cd. "extra spot", risultano iscritti 12 atleti tra cui il Sig. Mario Serra, che, come detto, non aveva il titolo per essere iscritto alla competizione avendo, probabilmente, disputato o una sola prova (la sesta nella stagione 2020-21) o nessuna in entrambe le stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

In entrambi i casi, il Sig. Mario Serra non avrebbe, comunque, avuto nessun diritto a iscriversi alla competizione





A seguito della chiusura delle indagini venivano concessi alle parti termini di rito per essere sentiti e/o produrre memorie difensive.

In forza di tanto, il Sig. De Falco, assistito dal proprio avvocato di fiducia veniva sentito tramite la piattaforma teams e, successivamente, produceva memoria difensiva e allegazioni documentali che però non apparivano convincenti per le ragioni di seguito riportate e di qui il presente atto di deferimento.

Alla luce di tanto la condotta degli odierni indagati appare evidentemente *contra ius*.

Il Sig. Vittorio De Falco, omettendo di compilare correttamente e/o aggiornare il sito poolgare.it sia relativamente alle specifiche gare sia relativamente alla classifica conclusiva riguardante la Serie B ha impedito o, comunque, reso più complessa la facoltà da parte degli altri atleti di verificare le gare disputate e il punteggio conseguito da tutti i partecipanti alla stagione di riferimento ivi compreso quello del Sig. Mario Serra.

Inoltre, il De Falco ha omesso di applicare i controlli e le verifiche effettive circa le gare disputate dall'atleta Serra e che erano propri della sua condizione giuridica di Responsabile regionale sezione pool.

A causa di tali omissioni il Sig. Mario Serra ha potuto iscriversi al torneo extra spot e, così, con la sua iscrizione il numero dei partecipanti/iscritti, che sarebbe dovuto essere di appena 11 elementi, è salito a 12 con conseguente passaggio alla fase finale del campionato nazionale di 2 atleti piuttosto che uno solo.

Quanto al Sig. Mario Serra questi non solo appare in evidente accordo con il Sig. De Falco essendosi ampiamente giovato della condotta dolosa e/o omissiva del responsabile regionale ma è iscritto a un torneo di playoff ben sapendo di essere in difetto circa il numero di incontri che avrebbe dovuto disputare nella stagione 2019-2021 per essere ammesso a tale competizione.





Tale illegittimo accesso nel torneo extra spot del Sig. Mario Serra ha comportato che fossero 12 gli iscritti e, di conseguenza 2, e non 1, gli atleti che sono potuti accedere alle Finali Nazionali per il titolo di Campione Nazionale di serie B provenienti tra i giocatori non qualificati con evidente e grave irregolarità in cui è incorso il successivo Torneo Nazionale e su cui questo Ufficio si riserva nuove e approfondite indagini.

Non sembra vi possano essere dubbi circa l'intento antisportivo e fraudolento in capo all'atleta Mario Serra, che, a conoscenza del regolamento di gara, ben sapeva di non aver disputato nessuna gara per l'anno 2020-2021, e, dunque, come tale, di non aver titolo alla partecipare all'extra spot.

Medesimo intento antisportivo e fraudolento lo si riscontra anche nel comportamento del Sig. Vittorio De Falco il quale, nella qualità di Responsabile regionale, avrebbe dovuto fin da subito compilare in modo corretto ed esaustivo il sito Poolgare.it riportando in modo chiaro e incontrovertibile, orario e data di iscrizione, iscrizione alla gara, esito con relativo punteggio sia nelle specifiche prove sia nel documento denominato *"Campionato Regionale Specialità Pool Classifica Serie B 2019-2021"*.

Inoltre, avendo questi accesso a tutti i dati di gara e contezza circa la partecipazione al torneo di ogni atleta era perfettamente in grado di conoscere il numero di gare disputate dall'atleta Mario Serra e la sua evidente irregolarità.

Il De Falco, a seguito della chiusura delle indagini ha chiesto di essere sentito da questo ufficio e, tramite il proprio legale di fiducia, ha prodotto specifica memoria difensiva asserendo che il *"sito poolgare.it non ha funzionato correttamente per larga parte dell'anno 2020-21 a causa del cambio calendario e del programma gara, determinatosi in seguito alla pandemia Covid-19"* ciò anche in considerazione del fatto che il "sistema" non ammetteva l'accorpamento di due stagioni (2019-2020 e 2020-2021).



Tale assunto non appare convincente.

In primo luogo in quanto, relativamente alla stagione 2020-21, il sito poolgare è stato correttamente utilizzato da ogni Comitato Regionale.

In secondo luogo in quanto il De Falco ha, di volta in volta, compilato l'elenco dei partecipanti alla sesta prova non includendo il Sig. Serra Mario, quindi ha compilato la lista finale al campionato Regionale includendo tra i partecipanti alla sesta prova il Sig. Serra Mario, e, infine, ha inserito, senza verificare o, di converso fraudolentemente, tra gli aventi diritto alla partecipazione ai play off della serie B il Sig. Serra Mario che non aveva titolo o diritto.

A proprio discapito, il Sig. De Falco assume, nella sua memoria difensiva, che il Sig. Serra non compare, quale partecipante, alle gare di playoff disputate effettivamente ma ciò non appare convincente in quanto il solo inserimento del Sig. Serra Mario tra gli iscritti al torneo di playoff è condizione sufficiente affinché venga raggiunto il numero di 12 iscritti con la conseguenza di consentire l'accesso alle finali nazionali di due atleti e non di 1 solo.

Il fatto che il De Falco Vittorio e il Mario Serra risultino tesserati entrambi, per la stagione 2020-21 presso la ASD Bull e Pool, e che il De Falco, non abbia provveduto, sebbene tecnicamente obbligato, a gestire e tenere aggiornato il sito poolgare.it che, come detto è strumento pubblico che consente agli atleti di verificare il proprio e altrui piazzamento e l'esito delle gare ciò all'evidente fine di ostacolare verifiche e controlli da parte degli altri atleti partecipanti, è indizio manifesto di conoscenza tra i due e di accordo continuato e articolato nel compimento dei fatti antisportivi oggi loro contestati.

Alla luce di tanto questo Ufficio ritiene di tutta evidenza essere il Sig. Vittorio De Falco responsabile di condotta antisportiva e lesiva dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nonché del mancato rispetto dei regolamenti federali art. 1 commi 1 e 2 e di illecito sportivo ex art. 11 comma 1 e 3.





Quanto al Sig. Mario Serra questo Ufficio ritiene di tutta evidenza essere questi responsabile di condotta antisportiva e lesiva dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nonché del mancato rispetto dei regolamenti federali art. 1 commi 1 e 2 e di illecito sportivo ex art. 11 comma 1.

Stante quanto sopra, si deferisce il Sig. Vittorio De Falco residente in

codice tessera FB54A305 per violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 e art. 11 comma 1 e 3 e il sig. Mario Serra residente in codice tessera FB92A972 per violazione dell'art. 1 commi 1 e 2 e 11 comma 1.

Si chiede, pertanto, la fissazione di udienza disciplinare.

Manda alla Segreteria perché notifichi il seguente atto alle parti.

Roma 13/01/2022

Avv. Ugo de Martin


